

Nota INAIL 25/01/2008
Autoliquidazione Inail 2007/2008

Sconti e agevolazioni: istruzioni

da Quotidiano Lavoro - Quotidiano di informazione su lavoro, previdenza e amministrazione del personale N 28/1/anno 2008

Oggetto: *Sconti ed agevolazioni - Autoliquidazione 2007/2008 - Istruzioni.*

In relazione ad alcune recenti disposizioni che hanno modificato la normativa in materia di riduzioni contributive, si forniscono di seguito le istruzioni relative alle agevolazioni INAIL di seguito indicate, da applicare in occasione dell'Autoliquidazione 2007/2008.

EDILI:

Come noto, per effetto dell' art. 29 della Legge n. 341/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è stata prevista, fino a tutto il dicembre 2006, una riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile che fossero in possesso di determinati requisiti, nella misura fissata annualmente con specifico decreto ministeriale

La norma suddetta è stata modificata dall'art. 1, co. 51, della Legge n. 247/2007, il quale ha ripristinato l'agevolazione, la cui entità dovrà essere stabilita con un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio. La stessa norma prevede, altresì, che, qualora il decreto non sia emanato entro il 31 luglio, "decorsi trenta giorni (e, cioè, a decorrere dal 31 agosto) e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata (con il decreto), ovvero, nel caso di mancata adozione del decreto entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".

Tutto ciò premesso, nel fare riserva di successive e più puntuali istruzioni sui criteri di applicazione di tale beneficio, preme qui sottolineare:

- che la riduzione in parola riguarderà i premi relativi all'anno 2008 e seguenti, ciò anche in considerazione della mancanza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del dettato normativo;
- che la stessa, stante il meccanismo di determinazione della sua entità, troverà applicazione in sede di regolazione dei premi dovuti per ciascun anno di riferimento.

ARTIGIANI:

L'art. 1 co. 779 della Legge n. 296/2006 ha previsto la riduzione dei premi, dovuti dalle imprese artigiane per l'anno 2007, entro un tetto massimo di spesa di 100.000.000 di euro, demandando la determinazione della corrispondente percentuale ad un apposito decreto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

In questo senso, il C.d.A. INAIL, con delibera n. 351/2007, ha fissato provvisoriamente la percentuale di riduzione, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Consulenza Statistico-attuariale, nella misura del 4,89%. Considerato però che il previsto decreto ministeriale di approvazione della delibera non è stato ancora emanato, la percentuale di riduzione da applicare in sede di regolazione 2007 deve intendersi, in assenza di fatti nuovi che dovessero intervenire entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione, confermata nella misura provvisoria del 3% già stabilita dallo stesso C.d.A. con delibera n. 50/2007,

Giova precisare, altresì, anche se superfluo, che l'altra riduzione, prevista per l'anno 2008 dall'art. 1 co. 780 della Legge n. 296/2006, potrà trovare applicazione solo dopo la conclusione delle verifiche preliminari previste dalla medesima disposizione e la conseguente emanazione dello specifico decreto ministeriale.. Pertanto, riguardo a tale previsione, nessuna riduzione potrà essere operata in sede di rata anticipata 2008.

DISABILI:

L'art.1 co.37 della Legge n.247/2007, nel riformulare l'art.13 della Legge n. 68/1999 in materia di assunzione di

disabili, non fa più riferimento alla fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali, ma esclusivamente ad un contributo all'assunzione erogato direttamente dalle Regioni.

Tale disposizione, poi, oltre alla natura degli importi in favore delle aziende, ha modificato anche le misure "percentuali" degli stessi che, dalla riduzione del premio in misura del 100% e 50% (fiscalizzazione), sono state rideterminate in un contributo da calcolarsi in misura del 60% e 25% sul totale del costo salariale annuo corrisposto al lavoratore disabile assunto (incentivo).

Si ritiene, pertanto, che le convenzioni per la fiscalizzazione, stipulate tra INAIL e Regioni, debbano ritenersi risolte di diritto a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che, ai fini della prossima autoliquidazione, le aziende non possano più applicare la riduzione contributiva alla rata 2008, ferma restando la fruizione del beneficio in questione (nelle misure percentuali previgenti) per la sola regolazione 2007.

AUTOTRASPORTO:

Con riferimento al settore dell'autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli, si fa rinvio a quanto già comunicato con nota di questa Direzione del 21.12.2007 prot. 9506.

In particolare, per quanto riguarda la regolazione 2007 è confermata la riduzione del premio nella misura provvisoria del 14% e, per la rata 2008, la riduzione è fissata nella stessa misura, anch'essa determinata in via provvisoria.

PESCA:

Come già comunicato con nota di questa Direzione del 10.01.2008 prot. 237, l'art. 1 co. 172 della Legge 244/2007 ha disposto, per l'anno 2008, la proroga della riduzione del premio, in favore delle aziende del settore pesca (con e senza dipendenti), da applicarsi, in regolazione, nella misura del 70% e, in rata, nella misura dell'80%.

BENEFICI CONTRIBUTIVI:

Per effetto del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007 (attuativo dell'art. 1 co. 1175-1176 della Legge n. 296/2006), la fruizione di benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, è subordinata al possesso di determinati requisiti.

Per le agevolazioni di competenza dell'INAIL soggette alle disposizioni del citato decreto, si è in attesa di apposite indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Ciò premesso, si ricorda comunque che, ai fini della fruizione di dette agevolazioni le aziende dovranno rispettare i seguenti requisiti:

l'applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; l'inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito, da dichiararsi tramite autocertificazione;

il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Per quanto riguarda tale ultimo requisito, trattandosi di benefici erogati dall'INAIL, ai sensi dello stesso decreto ministeriale non dovrà essere presentato il DURC, in quanto l'Istituto provvederà d'ufficio alla verifica della regolarità.

Sul punto, si fa riserva di ulteriori istruzioni.